



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
09/11/2021 U-gp/7969/2021



Circ.CNI n. 808/XIX Sess./2021

Ai Presidenti degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte Territoriali
degli Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n. 7/2021 della Struttura Tecnica Nazionale – Nuovo Statuto

Cari Presidenti,

trasmettiamo il nuovo Statuto dell'associazione STN sottoscritto in data 21.10.2021 dal Presidente Coordinatore Ing. Armando Zambrano, con le modifiche necessarie per migliorare l'operatività e l'efficienza della struttura, anche a seguito dell'approvazione delle indicazioni operative emanate dal Capo della Protezione Civile.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: Circolare STN n. 7/2021 (più allegato)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
03/11/2021 E-rsp/7827/2021PROTEZIONE CIVILE
SUPPORTO TECNICO
Professioni Ordinarie ItalianeCirc. n.7/2021
PROT. STNAi Presidenti dei Consigli Nazionali degli Ordini e
Collegi aderenti alla STN**LORO SEDI**

Oggetto: - Aggiornamenti attività della Struttura Tecnica Nazionale in attuazione delle Indicazioni Operative emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile il 29 ottobre 2020
- Modifiche dello Statuto STN.

Cari Presidenti,

mercoledì 21 ottobre u.s. il Presidente della STN ha sottoscritto il nuovo Statuto dell'associazione, con le modifiche necessarie per renderla più efficiente ed operativa, data la forte crescita delle attività organizzative ed operative avvenute negli ultimi tempi, a seguito anche dell'approvazione delle indicazioni operative emanate dal Capo della Protezione Civile, in particolare nel caso della formazione. Cogliamo l'occasione per sintetizzare la genesi della STN, ricordare lo scopo per cui è stata costituita, riepilogare quanto sino ad oggi è stato fatto ed illustrare le prossime iniziative.

Premessa:

Il progetto di un *Corpo Tecnico Nazionale* viene concepito nel 2017, partendo dalle categorie professionali – Ingegneri, Geometri, Architetti PPC e Geologi – e successivamente prende il nome di *Struttura Tecnica Nazionale* o *STN* – sito www.stn-italia.it. Essa viene costituita il 6 febbraio 2020, in esecuzione di appositi atti convenzionali ex art. 13 comma 2 bis del d. lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, ad iniziativa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e del Consiglio Nazionale dei Geologi, alla presenza del Capo Dipartimento Dott. Angelo Borrelli. La STN è legalmente rappresentata dal *Presidente Coordinatore* Ing. Armando Zambrano.

Ad oggi, la Struttura Tecnica Nazionale conta 4000 iscritti, appartenenti alle quattro categorie professionali indicate innanzi, a cui si è aggiunto l'ultimo associato, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari.

Attività:

Durante l'anno 2020 ha avuto inizio l'attività di formazione della STN, con il primo "*Seminario di orientamento del Sistema di Protezione Civile*" a cui hanno partecipato 20.000 professionisti.

Il 29 ottobre 2020 sono state emanate dalla Protezione Civile le “Indicazioni operative per la formazione dei tecnici della P.A., delle organizzazioni di volontariato e professionisti, iscritti agli albi di Ordini e Collegi”. Nel rispetto di tale provvedimento, la STN svolge attività di supporto e coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile per l’aggiornamento dei tecnici abilitati come valutatori Aedes.

Ad oggi, hanno concluso l’aggiornamento Aedes 1426 professionisti. La proiezione è che entro fine anno si arriverà a circa 2000 tecnici.

Nel giugno 2021 l’organizzazione dei corsi è stata rivolta all’abilitazione per formare nuovi tecnici valutatori Aedes. A tal proposito, è stata creata la piattaforma per lo svolgimento dei corsi di formazione.

Il Comitato di Coordinamento della STN ha preliminarmente organizzato incontri con i Presidenti degli Ordini e Collegi Provinciali e con i Referenti Regionali STN in Campania, Calabria, Molise, Lazio, Sardegna, Liguria, Puglia e Basilicata, per informare e programmare il calendario 2021/2022 dei prossimi corsi di Formazione, “*Valutatori dell’impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità Post- Sisma sulle strutture pubbliche e private in caso di eventi emergenziali di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018*”, ai sensi del Codice della Protezione Civile.

I primi tre corsi sono stati organizzati, in considerazione del numero di tecnici già abilitati nella Regione, nelle Regioni Sicilia, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

A breve inizieranno i corsi nelle altre Regioni.

Alla luce di quanto descritto e, con l’obiettivo che ogni regione possa disporre di un numero congruo di professionisti, pronti ad intervenire in caso di emergenza con competenza ed adeguata preparazione, e certi della Vostra collaborazione per realizzare insieme le nostre iniziative, inviamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: nuovo Statuto sottoscritto il 27.10.2021

**Allegato “ “ al n.
del Repertorio e al n.
della Raccolta**

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE**

**“Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini
e dei Collegi Professionali
di Supporto alle Attività di Protezione
Civile”**

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

**ARTICOLO 1
COSTITUZIONE**

E' costituita ad iniziativa del “Consiglio Nazionale Ingegneri”, del “Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori”, del “Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati” e del “Consiglio Nazionale dei Geologi” un'associazione ex art. 15 L. 241/1990, denominata: **“Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile”** e più brevemente **“Struttura Tecnica Nazionale”** oppure **“STN”**.

**ARTICOLO 2
SEDE**

La sede legale dell'Associazione è in Roma alla via XX Settembre n. 5.

**ARTICOLO 3
DURATA**

L'associazione ha durata illimitata.

**ARTICOLO 4
SCOPO**

La Struttura Tecnica Nazionale coopera con la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con le strutture della Protezione Civile delle Regioni e Province Autonome, coordinando le attività dei Consigli Nazionali, per la gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1 del 2018.

Essa opererà in esecuzione di appositi atti convenzionali - ex art.13 comma 2 bis del D.Lgs. - predetto stipulata tra i Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche e la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento nazionale della Protezione Civile, nonché le strutture della Protezione Civile delle Regioni e Province autonome.

La Struttura Tecnica Nazionale, formata dai tecnici iscritti agli Ordini e Collegi Professionali dei Consigli Nazionali associati, svolgerà, tra l'altro, le attività di ricognizione del danno e dell'agibilità nonché le relative attività complementari a queste connesse, le attività di supporto geologico, geotecnico, agroambientale, cartografico e tutte le ulteriori attività connesse alla gestione tecnica delle emergenze.

Le attività specialistiche svolte all'interno dei gruppi tecnici di sostegno, le attività di individuazione di aggregati ed unità strutturali finalizzate alle verifiche di agibilità, le attività di supporto ai centri di coordinamento centrali e locali, le attività di ricognizione geologica e geotecnica di contesto e sui singoli fabbricati

ai fini dell'agibilità, le attività di supporto geo cartografico rientrano tra le attività riconosciute di valenza intellettuale.

La Struttura Tecnica Nazionale svolge attività di coordinamento anche degli organismi ordinistici, per eventi e formazione sui temi della protezione civile, prevenzione e consapevolezza del rischio.

La Struttura Tecnica Nazionale può svolgere attività anche all'estero, cooperando d'intesa con la Protezione Civile Nazionale, per la gestione delle emergenze in altri Stati e con organizzazioni istituzionali internazionali e/o non governative.

I tecnici, facenti parte della Struttura Tecnica Nazionale, saranno impiegati nelle varie attività, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare del DPCM 8 luglio 2014.

Nell'esercizio della propria attività l'associazione potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie.

La STN può svolgere per i professionisti iscritti agli Ordini/ Collegi afferenti ai Consigli Nazionali associati, attività formativa, in autonomia o in collaborazione con altri soggetti.

TITOLO II

ADERENTI

ARTICOLO 5

ADERENTI

Alla costituzione della Struttura Tecnica Nazionale partecipano i seguenti enti pubblici non economici:

- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
- Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- Consiglio Nazionale dei Geologi.

Con delibera del consiglio direttivo della Struttura Tecnica Nazionale possono essere ammessi a partecipare all' Associazione i

Consigli Nazionali di Ordini e Collegi professionali appartenenti ad aree omogenee. Essi assumono le stesse prerogative, gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei consigli fondatori.

TITOLO III

PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 6

PATRIMONIO E QUOTE

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;
- b) contributi, erogazioni e lasciti diversi nonché contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati;
- c) versamenti annuali dei consigli nazionali partecipanti;
- d) elargizioni e sussidi di persone fisiche e di enti privati e pubblici;
- e) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie.
- f) contributi degli Ordini Collegi e Federazioni/Consulte territoriali, associazioni di tecnici, iscritti agli Ordini/Collegi territoriali;
- g) contributo da parte dello Stato e dei suoi organismi.

Il patrimonio è amministrato nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO CONTABILE

L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 8

RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo in sede ordinaria sarà convocato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione venti giorni prima della data di convocazione.

TITOLO IV

ORGANI

ARTICOLO 9

ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:
il Consiglio Direttivo;
il Comitato di Gestione e Coordinamento;
il Collegio dei Revisori;
altri organi e strutture operative definiti dal Regolamento dell'ente.

CAPO I

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dai presidenti pro-tempore o suo delegato dei rispettivi Consigli Nazionali aderenti e da un ulteriore componente di ciascun Consiglio Nazionale aderente.

Il Presidente-coordinatore viene eletto dai Presidenti dei Consigli Nazionali rappresentati e dura in carica tre anni, tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente-coordinatore presiede l'associazione ed ha le funzioni di rappresentanza legale ed istituzionale. In caso di urgenza svolge le funzioni del Consiglio Direttivo, ai quali, in tal caso, riferisce senza indugio sulle determinazioni assunte.

Il componente decade dalla carica se sostituito dal Consiglio Nazionale aderente.

ARTICOLO 11

COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio in sede ordinaria provvede alla nomina del Comitato di Gestione e

Coordinamento, emana le direttive ed approva i regolamenti per il perseguimento delle finalità dell'associazione, con particolare riguardo all'indirizzo gestionale e amministrativo, esamina ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, delibera sulle istanze di partecipazione di altri Consigli Nazionali, agli effetti dell'articolo 5 e delibera, infine, su quanto il Comitato di Gestione e Coordinamento sottopone al suo esame.

Il Consiglio Direttivo in sede straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza, fatto salvo nel caso di approvazioni e modifica delle regole di ingaggio concordati con la Protezione Civile per le quali è prevista l'unanimità.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente Coordinatore, mediante avviso inviato a mezzo PEC ovvero comunicato con altre modalità equipollenti, entro cinque giorni dalla data della riunione e, in caso d'urgenza, entro un giorno.

Con le stesse modalità il Consiglio Direttivo deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta 1/3 dei componenti, arrotondando per eccesso all'unità.

Il Consiglio approva i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi livelli regionali, provinciali e comunali.

Il Consiglio elegge il Vice-Presidente Coordinatore che svolgerà le funzioni del Presidente-Coordinatore in caso di sua assenza, nonché il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può convocare direttamente all'occorrenza, il Comitato di Gestione e Coordinamento e decide sulle quote/contributi/versamenti annuali di cui all'art. 6.

ARTICOLO 12

COSTITUZIONE E DELIBERE

Il consiglio direttivo in sede ordinaria è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

È consentita la partecipazione con metodi informatici, stabiliti dal Regolamento.

ARTICOLO 13

ESERCIZIO DEL VOTO E RAPPRESENTANZA

Non hanno diritto di voto gli aderenti che non sono in regola con il pagamento dei contributi richiesti dal Consiglio Direttivo.

I Presidenti dei Consigli Nazionali aderenti che non possono intervenire personalmente all'adunanza hanno facoltà di farsi rappresentare eccezionalmente dal Vice Presidente del proprio consiglio secondo quanto previsto dalla legge e dai rispettivi ordinamenti.

CAPO II

COMITATO DI GESTIONE E COORDINAMENTO

ARTICOLO 14

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DELIBERE

Le attività operative dell'associazione sono affidate, su delega specifica approvata con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato di Gestione e Coordinamento, composto da un rappresentante di ciascun Consiglio Nazionale.

I componenti del Comitato di Gestione e Coordinamento sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica per un triennio, e sono individuati, tra i consiglieri in carica, su proposta del Presidente del Consiglio Nazionale competente. Vanno sostituiti se cessano dalla carica di consigliere.

Il Comitato è convocato tramite PEC senza particolari formalità ad iniziativa del suo coordinatore ogni qualvolta questi lo ritiene opportuno oppure su richiesta di almeno 1/3 arrotondato per eccesso all'unità dei suoi membri.

Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 15

POTERI DEL COMITATO E DELEGHE

Al Comitato di Gestione e Coordinamento competono l'organizzazione delle attività operative dell'associazione nonché quelle straordinarie in casi di emergenza come definite nel regolamento dell'ente approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato ha facoltà di delegare ad uno o più dei suoi componenti le proprie attribuzioni.

Il Consiglio Direttivo di concerto con il **COMITATO DI GESTIONE E COORDINAMENTO** istituisce strutture operative nazionali, regionali e territoriali, che costituiranno l'organigramma della Struttura Tecnica Nazionale le cui funzioni e modalità di operatività saranno definite nel regolamento dell'Ente.

CAPO III

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 16

COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori si compone di uno o tre membri effettivi. Nel caso di tre membri, il Consiglio Direttivo indicherà il Presidente, nonché i due membri supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili. Essi durano in carica per tre esercizi e fino alla data del consiglio dei presidenti convocato per approvare il bilancio del terzo esercizio.

I suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla vigente legislazione.

Il compenso del collegio dei revisori, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio all'atto della nomina, è determinato dal Consiglio Direttivo.

Il revisore o il collegio dei revisori esercita tutte le funzioni svolte dal collegio dei revisori nelle società per azioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 19

RECESSO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Ogni Consiglio Nazionale che costituisce la “Struttura Tecnica degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di Protezione Civile” o che vi aderisce può recedere dall’associazione a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, con preavviso non inferiore a venti giorni, e non avrà diritto alla restituzione di alcuna quota del patrimonio e sarà tenuta al versamento della quota per l’anno in corso della richiesta di recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento dell’associazione in caso di recesso di tutti gli associati o in caso di venir meno degli scopi di cui all’art. 4.

In ogni caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo delibera sulla nomina di un liquidatore o di un collegio di liquidatori e sulla destinazione dei fondi residui che sono devoluti ai consigli nazionali aderenti a quel momento.

Sono fatti salvi i poteri spettanti in materia all’ autorità governativa ai fini della devoluzione ad enti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 20

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti.

FIRMATO:

Armando ZAMBRANO
Francesco MICELI
Maurizio SAVONCELLI
Arcangelo Francesco VILOLO
Mario BRAGA